



# **CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

DECIMA LEGISLATURA

---

## **PROGETTO DI LEGGE N. 518**

---

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del Consigliere Michieletto

**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 10  
MAGGIO 1999, N. 21 “NORME IN MATERIA DI INQUINAMENTO  
ACUSTICO”**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 3 luglio 2020.

**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 10  
MAGGIO 1999, N. 21 “NORME IN MATERIA DI INQUINAMENTO  
ACUSTICO”**

*Relazione:*

*La presente proposta di legge intende modificare l’orario entro il quale sono consentite le emissioni sonore da attività temporanee.*

*Nello specifico, si pone l’accento sui giorni festivi e prefestivi, prevedendo l’impiego di macchine da giardinaggio dalle ore 10.00 alle ore 19.00, con interruzione dalle ore 12.00 alle ore 16.00.*

*La ratio di questa modifica normativa è ottemperare al criterio giurisprudenziale della “normale tollerabilità” sancito dall’articolo 844 del codice civile nonché al contemperamento delle ragioni della proprietà con le esigenze della produzione.*

*Suddetto criterio ha carattere relativo e non soggiace al principio dell’id quod plerumque accidit, bensì deve guardare al caso concreto nel rispetto dei livelli minimi di quiete e al perseguimento dell’interesse pubblico.*

*Si ritiene, dunque, che prevedere una differenziazione di orari di emissioni sonore tra i giorni feriali e quelli festivi, possa essere il giusto bilanciamento tra gli interessi dei lavoratori (ditte, imprese o cittadini che si prendono cura del verde pubblico o privato), con quelli dei soggetti che vogliono trovare ristoro e tranquillità durante il fine settimana.*



**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 10  
MAGGIO 1999, N. 21 “NORME IN MATERIA DI INQUINAMENTO  
ACUSTICO”**

**Art. 1 - Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 10 maggio 1999 n. 21  
“Norme in materia di inquinamento acustico”.**

1. Il comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 10 maggio 1999 n. 21, è così sostituito:

*“4. L'impiego di macchine da giardinaggio è consentito dalle ore 8.00 alle ore 20.00 con interruzione dalle ore 12.00 alle ore 15.00; nei giorni festivi e prefestivi è consentito dalle ore 10.00 alle ore 19.00 con interruzione dalle ore 13.00 alle ore 16.00”.*



## **INDICE**

Art. 1 - Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 10 maggio 1999 n. 21 "Norme in materia di inquinamento acustico". .....	3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---